



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 16 / 2023**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

**Vol. 16 /2023**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7325



# Una *lex regia* sulla *verberatio parentis*. Il contributo interpretativo delle fonti letterarie

Mariateresa Carbone\*

## Abstract

[*A lex regia on the verberatio parentis. The interpretative contribution of the literary sources*]. Festo's work (*De verborum significatu*) refers, under the voice *plorare*, to the content of a *lex regia* at the basis of which the king Servio Tullio would have punished with the *sacertas*, following the *parent's ploratio*, the guy guilty of having lashed the parent. The truth about this disposition, considered its extreme dating, is confirmed by numerous textual references, conserved in literary sources, that allow, in some cases, the clarification of interpretative doubts on the constitutive elements of the criminal case in point.

Key words: Lex regia - Puer - Verberatio parentis - Parens

## 1. L'autenticità del disposto della *lex regia* sulla *verberatio parentis*.

Le *leges regiae* vengono considerate le più antiche fonti del diritto criminale romano<sup>1</sup>. Sul contenuto di questi provvedimenti, ormai ritenuti espressione del potere di ordinanza del *rex*, poco ci è giunto. Si trattava probabilmente di precedenti *mores* per i quali, considerata la loro particolare importanza, ricorreva l'opportunità di enunciarli attraverso uno specifico atto al fine di assicurarne il massimo rispetto<sup>2</sup>.

Tra le testimonianze pervenute riguardo alle disposizioni contenute nelle cd. *leges regiae*, ve n'è una che sanziona esplicitamente il comportamento delittuoso di un *puer*.

---

\* Professore Associato presso l'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia – [mtcarbone@unicz.it](mailto:mtcarbone@unicz.it).

<sup>1</sup> Così, per tutti, Santalucia 1998: 5.

<sup>2</sup> Cfr., tra i più recenti contributi, su questo tipo di provvedimenti: Laurendi 2013; Di Trollo 2019, ove un quadro della letteratura precedente sull'argomento.

In occasione della spiegazione del termine *plorare* Festo ci informa che il re Servio Tullio<sup>3</sup> avrebbe punito con la *sacertas*<sup>4</sup>, in seguito alla *ploratio*<sup>5</sup> del *parens*, il ragazzo colpevole di aver frustato<sup>6</sup> il genitore:

Fest. s.v. *plorare* (Lindsay 260): *plorare, flere [inclamare] nunc significat, et cum praepositione inplorare, id est invocare: at apud antiquos lane inclamare. in regis Romuli et Tatii legibus: 'si nurus ... , <nurus> sacra divis parentum estod'. In Servi Tulli haec est: 'si parentem puer verberit, ast olle plorassit parens, puer divis parentum sacer esto'. Id est <in>clamarit, dix<erit diem>.*

La veridicità di tale disposizione regia è confermata da numerosi riferimenti testuali conservati nelle fonti letterarie.

Esaminiamo i più significativi in ordine cronologico.

Anzitutto un passaggio di Plauto dallo *Pseudolus*.

Al culmine dell'elenco di insulti che Calidoro rivolge a Ballione<sup>7</sup>, il lenone che gli ha appena comunicato di aver venduto ad un soldato macedone la ragazza di cui egli è innamorato<sup>8</sup>, viene proferita l'accusa:

Plaut., *Pseud.* 367 CA : *Verberavisti patrem atque matrem!*

L'uso del termine *verberare* rivolto ad entrambi i genitori non può che richiamare il disposto della *lex serviana*. Si noti che molte delle precedenti imprecazioni di Calidoro a Ballione erano consistite nell'accusarlo di comportamenti illeciti<sup>9</sup>; il che depone a favore del riferimento a una fattispecie criminosa anche per l'offesa che corona la scena.

Un altro cenno alla *verberatio* del *parens* ricorre nel *De finibus* di Cicerone:

III, 32: *Nam ut peccatum est patriam prodere, parentes violare, fana de peculari, quae sunt in effectu.*

E poi anche nella *Rhetorica ad Herennium*:

*Rhet.* 4.28 – *Interpretatio est quae non iterans idem redintegrat verbum, sed id commutat quod positum est alio verbo quod idem valeat, hoc modo: "Rem publicam radicibus evertisti, civitatem*

---

<sup>3</sup> Nonostante il dato testuale che verrà appena di seguito riportato nel testo vi è stato chi ha ritenuto errata l'attribuzione a Servio Tullio della norma in esame e l'ha considerata romulea. Sulla questione, non rilevante per profili dei quali intendo occuparmi in questa sede, rinvio al contributo di E. Tassi Scandone (2018: 227-230).

<sup>4</sup> Per le varie fattispecie che, secondo le norme dell'antico 'sistema giuridico-religioso', integravano gli estremi della sacertà, cfr. Bassanelli Sommariva 1986: 325-377; Albanese 1988: 139-179; Cantarella 1998: 56-68; Ead. 2005: 287-297; Santi 2004: 66-80; Garofalo 2005: 13-30; Zuccotti 1998: 417-459; Id. 2010: 5; Id. 2016: 301-384; Id. 2019: 1-77; Fiori 1996; cui adde il più recente contributo: Fiori 2018: 171-228; Astolfi 2016: 87-122.

<sup>5</sup> In cosa consistesse tecnicamente la *ploratio* e quale fosse la sua funzione nella fattispecie è abbastanza discusso. Sul punto, tra gli altri, cfr. Ramon 2013:154-187; Tassi Scandone 2018: 233-240 ed ivi ult. bibl.

<sup>6</sup> Sulle possibili spiegazioni relative alla persecuzione esclusiva della *verberatio* e non di altre modalità di aggressione fisica nei confronti del *parens* cfr. Zuccotti 2016: 318-322. Attribuisce un significato più ampio al *verberare* perseguito dalla *lex Serviana* Ramon 2013:149 nt.9 ed ivi ult. bibl.

<sup>7</sup> Anche Dario Mantovani (2002: 234 e nt.12) rileva come, nella fattispecie, l'accusa sia all'apice.

<sup>8</sup> Nonostante Ballione avesse in precedenza solennemente promesso a Calidoro che avrebbe venduto la ragazza solo a lui, cfr. *Pseud.* vv. 351-352

<sup>9</sup> Indico esemplificativamente i seguenti: *Sociofraude, Sacrilege, Periure, Legirupa, Fur, Fugitive, Fraudolente* (*Pseud.* vv. 363-366).

*funditus deiecisti.”<sup>2</sup> Item: “Patrem nefarie verberasti, parenti manus scelerate attulisti.” Necessum est eius qui audit animum commoveri cum gravitas prioris dicti renovatur interpretatione verborum.*

In entrambi i casi si sta effettuando l’elencazione di una serie di crimini atti a suscitare sdegno. Nella prima ipotesi si fa riferimento al tradimento verso la patria, alla violenza contro i *parentes*<sup>10</sup> e allo spoglio dei templi, mentre nella seconda si citano soltanto il *crimen maiestatis* e la *verberatio parentis*.

Pure Virgilio nell’*Eneide*, all’interno del catalogo dei dannati del Tartaro, inserisce, tra coloro che odiano i fratelli e quelli che commettono frode nei confronti dei clienti, proprio chi percuote<sup>11</sup> il *parens*:

Verg., *Aen.* 6.608 s. – *hic, quibus invisī fratres, dum vita manebat, / pulsatusve parens et fraus innexa clienti*

E Servio nel suo commento all’opera virgiliana, al fine di sottolineare la gravità del *crimen* in questione, lo paragona al *parricidium*:

*pulsatusve parens item quod levius est dixit parricidi comparatione.*

Anche in Ovidio si trova un’allusione ironica alla antica *lex regia* sulla *verberatio*. Nella settima elegia, infatti, il protagonista si duole per aver “fatto muovere le braccia impazzite”<sup>12</sup> contro la sua signora e si giustifica dicendo:

*Amores* 1 7,5-6 ..*Tunc ego vel caros potui violare parentes  
Saeva vel in sactos verbera ferre deos.*

In quel momento di pazzia, dunque, avrebbe potuto “maltrattare addirittura i cari genitori e prendere a furibonde sferzate gli dèi venerabili”<sup>13</sup>.

Come rileva molto efficacemente Dario Mantovani, Ovidio, versandola nell’elegia, destruttura e dilata la norma. Infatti, mentre nel componimento poetico gli dèi avrebbero

---

<sup>10</sup> Nella fonte appena riportata, a differenza che nella precedente, non viene richiamato il termine *verberare* ma quello più generico di *violare*; dunque, potrebbero avanzarsi alcune perplessità sull’allusione da parte di Cicerone alla disposizione regia in esame. La circostanza però che la stessa espressione ‘*parentes violare*’ ricorra, come si vedrà di seguito nel testo, in un passaggio di Ovidio, ove il cenno alla *lex regia* è assicurato dal riferimento ai *divi parentes*, depone a favore dell’idea che anche la fonte in esame riguardi la medesima fattispecie criminosa.

<sup>11</sup> Nel passaggio virgiliano, come in Cic. de fin. 3,32, non viene richiamato il termine *verberare* ma quello più generico di *pulsare*, dunque, anche in tal caso, potrebbero nutrirsi dei dubbi sul riferimento da parte del poeta alla disposizione regia. L’immediato successivo cenno, però, alla *fraus* del patrono nei confronti del cliente, reato risalente anch’esso all’epoca arcaica e punito con la medesima pena della *verberatio parentis*, la sacertà, potrebbe costituire un indizio a favore del rinvio da parte di Virgilio alla fattispecie criminosa perseguita dalla *lex Serviana*. Sul sottinteso riferimento da parte del poeta alla legge regia risultano molto interessanti le osservazioni formulate da Hassan 2009: 493-510. Sulla questione posta in apertura della presente nota cfr. anche quanto rilevato, supra nt.6, con riguardo all’opinione sostenuta da Ramon e relativa ad una interpretazione ampia del termine *verberare*.

<sup>12</sup> La traduzione è di Mantovani 2002: 231.

<sup>13</sup> Cfr. nt. prec.

“corso il rischio” di essere battuti, nella disposizione regia sono richiamati come divinità alle quali deve essere sacrificato il colpevole<sup>14</sup>.

E da ultimo un autore, molto probabilmente del IV sec., Giulio Vittore<sup>15</sup>, nella sua *Ars Rethorica*<sup>16</sup>, ha l'occasione di richiamare più volte il contenuto della *lex regia* oggetto di esame:

Iul.Vict. reth. 54, 22 *Credo existimationem impudentiae verebitur, qui crimen impietatis suscipere non recusavit, aut leges verebitur, qui parente violato non solum humana, verum etiam divina iura permiscuit.' Et licet in quantum vis aliquid exsequi, deinde hoc probato et confirmato, tum demum imponere enthymemati conclusionem ita: 'deinde, cum ab hoc pulsatum patrem constet, ab eo non videbitur aliquid iniuriose circa hominem alienum et extraneum esse commissum?' et omnino, quia est tripertita, quae est minima collectio syllogismi (proponimus enim id, quod colligendum est, deinde confirmamus, deinde concludimus), illa ratiocinatio, quae est inter propositionem et conclusionem, enthymema dicitur.*

Al fine di spiegare il significato dell'*enthymema*, figura retorica consistente in un sillogismo ellittico<sup>17</sup>, l'autore fa riferimento all'esempio di un individuo che, avendo colpito un genitore e dunque violato non solo le leggi umane ma anche quelle divine, è scontato che possa commettere qualcosa di oltraggioso nei confronti di un soggetto estraneo<sup>18</sup>. La circostanza che si faccia menzione della contestuale violazione di leggi umane e divine nella fattispecie riguardante la battitura di un *parens* vale come riferimento nemmeno troppo celato alla *lex Serviana*, perché la norma, sancendo come pena la consacrazione del reo ai *divi parentes*, coinvolgeva paradigmaticamente entrambe le sfere, quella del diritto umano e quella del diritto divino.

Tutto quanto premesso credo sia sufficiente per non nutrire più dubbi sull'autenticità della disposizione regia.

---

<sup>14</sup> La ragione del richiamo destrutturato è spiegata sapientemente sempre da Mantovani: ciò dà l'abbrivio al poeta per comporre il seguito dell'elegia dove la sua donna è la dea Venere ed egli il novello Diomede (Mantovani 2002: 234 e nt.13).

<sup>15</sup> L'appartenenza al IV sec. dell'autore appena nominato la si deduce dal fatto che Rufino di Antiochia, retore del V sec., lo inserisce in un elenco di retori latini che parrebbe ordinato cronologicamente (cfr. Rufin. Num. 32, 12-18).

<sup>16</sup> L'opera, scoperta dal cardinale Angelo Mai, venne a sua cura pubblicata per la prima volta nel 1823. Era contenuta in un codice della Biblioteca Vaticana, l'Ottoboniano latino 1968 (sec. XII, ff. 12 v.-32 r.), e riguardava la storia dell'arte retorica. Lo scritto risulta essere interessante soprattutto perché tratta in modo approfondito dello stile epistolare, argomento difficilmente affrontato nelle opere dedicate alla retorica, v. sul punto Celentano 1994: 422-435.

<sup>17</sup> Il termine *enthymema* in origine era stato attribuito da Aristotele al sillogismo retorico, deducente “da verosimiglianze o da segni” (ἐξ εἰκότων καὶ σημείων), e cioè argomentante da premesse non del tutto certe o nei loro dati di fatto o nelle loro connessioni logiche. Fondamentale nella retorica, l'enthymema aveva con ciò scarso valore nella vera dimostrazione apodittica. Più tardi (il nuovo significato appare per la prima volta, sembra, presso Boezio) il nome passò invece a designare quei sillogismi ellittici, in cui una delle due premesse era sottintesa (p. es.: “sei uomo, dunque sei mortale”: dove è sottintesa la premessa maggiore “tutti gli uomini sono mortali”); e si comprende come mai, data la maggiore vivacità ed efficacia di tali sillogismi, essi potessero assumere il nome tipico dei sillogismi oratori.

<sup>18</sup> Il medesimo concetto è ribadito anche nel passo appena precedente al brano riportato, infatti ivi si afferma *At vero hoc ipsum [quia] quasi parum probabile hoc modo proponat aliquis, deinde exsequatur: 'si ostendero, indices, ab hoc pulsatum patrem, dubitatis ab eo iniuriam extraneo factam? non opinor'; deinde longius prosequatur: 'etenim multi, quamvis petulantes in alienos essent, suis tamen temperaverunt: at vero, qui patrem non manu dico, sed vultu tantummodo laesit, quid est, quod non audere possit?'*

## 2. L'interpretazione del termine *parens*.

La norma ha incuriosito molto gli studiosi che se ne sono occupati anche relativamente di recente. Vari sono i profili tuttora discussi e riguardanti in particolare: l'identità del soggetto passivo del reato<sup>19</sup>, le ragioni di previsione della *ploratio*<sup>20</sup> e i motivi del ricorso alla *sacertas*<sup>21</sup>.

Mi soffermerò solo sulla prima questione, quella appunto riguardante l'individuazione del soggetto passivo del reato, collegata all'interpretazione del termine *parens*.

Tenterò di verificare se le fonti letterarie, appena riportate, riescano a chiarire se per *parens* debba intendersi solo il *pater*, e cioè colui che esercita la *patria potestas* sul *puer*<sup>22</sup>, o il *pater naturalis*<sup>23</sup> o anche gli altri ascendenti, in primo luogo la madre ed, eventualmente, gli ulteriori, uomini e donne, pure di grado successivo al primo<sup>24</sup>.

Esaminiamo, dunque, le fonti nell'ordine in cui le abbiamo citate e verificiamo se contengono indizi che permettano di rispondere alla questione appena prospettata.

Plauto fa riferimento espressamente alla *verberatio* di padre e madre, dunque, stando alla sua affermazione (*Verberavisti patrem atque matrem!*), sembrerebbe che i soggetti passivi del reato siano indiscutibilmente entrambi i genitori.

Si potrebbe ipotizzare, però, che il riferimento alla madre sia effettuato dal commediografo per iperbole: ci si trova, infatti, in un momento della commedia nel quale Calidoro, essendo infuriato<sup>25</sup>, ha l'intenzione di accusare Ballione di tutto il possibile, ed eventualmente, anche dell'impossibile. Non può del tutto escludersi, di conseguenza, che l'innamorato abbia voluto rincarare la dose ampliando la fattispecie del reato. L'*atque* sembrerebbe deporre in tal senso.

Occorre, dunque, proseguire nell'esame delle fonti per verificare il ricorso di altri indizi significativi a favore dell'una o dell'altra interpretazione del termine *parens* sopra prospettata.

Nel *de Finibus* di Cicerone il riferimento alla *lex regia* viene effettuato utilizzando precisamente il medesimo vocabolo ricorrente nel richiamo testuale alla disposizione normativa contenuta in Festo ma al plurale: *parentes violare*. La circostanza risulta confermare l'idea che i soggetti passivi del reato sarebbero potuti essere almeno entrambi i genitori se non addirittura anche gli altri ascendenti in linea retta altrimenti, appunto, l'uso del plurale apparirebbe piuttosto ingiustificato<sup>26</sup>.

L'intento dell'autore della *Rhetorica ad Herennium* nel brano contenente il cenno al reato in esame consiste nell'evidenziare come sia necessario esprimersi affinché

---

<sup>19</sup> Cfr. *infra*, immediatamente nel testo.

<sup>20</sup> Cfr. *supra* nt. 5.

<sup>21</sup> Cfr. Ramon 2013: 145-154.

<sup>22</sup> Nel momento di commissione del reato. Per i sostenitori di questa interpretazione ristretta di *parens* v., da ultimo, Peloso 2022: 6 s. nt. 24.

<sup>23</sup> Così Tassi Scandone 2018: 243 s. che proprio per questo giustifica la necessità della *ploratio*.

<sup>24</sup> A favore del significato più ampio di *parens* vd. gli autori citati da Peloso 2022: 8 nt. 29 e nt. 30.

<sup>25</sup> Come si è ricordato (cfr., *supra*, nt. 8) Calidoro aveva appena saputo della vendita a un soldato macedone della ragazza di cui era innamorato, nonostante la precedente promessa di Ballione di non cederla che a lui.

<sup>26</sup> Come nel caso del passaggio plautino, non si tratta tuttavia di un dato determinante. Nel contesto, infatti, l'ipotesi del *parentes violare* è associata a quella del *fauna peculiari*. Dunque, è vero che l'autore usa due plurali, ma è chiaro che il secondo è un plurale semplicemente accrescitivo, nel senso che non può dubitarsi che sia peccato anche spogliare il singolo tempio. Non si può escludere, quindi, che anche il plurale *parentes* risponda ad una esigenza di amplificazione, piuttosto che a connotare i genitori di entrambi i sessi.

l'ascoltatore comprenda perfettamente quanto si intende affermare. Per questo egli ricorre all'iterazione esplicativa<sup>27</sup> ove il primo concetto viene reinterpreto nel secondo: dunque il riferimento alla *verberatio parentis* è duplice.

La prima volta si utilizza il termine *pater* (*Patrem nefarie verberasti*) mentre la seconda ritorna il vocabolo della *lex regia*, vale a dire *parens* (*parenti manus scelerate attulisti*). Dal passo sembrerebbe, quindi, potersi trarre qualche indizio a favore dell'interpretazione più ristretta: *parens* starebbe esclusivamente per *pater*<sup>28</sup>. Se delle fonti facenti riferimento al *crimen* in questione ci fosse pervenuto solo il passaggio in esame probabilmente questa sarebbe stata la conclusione preferita. Alla circostanza, però, non pare possa attribuirsi valore determinante. L'uso di *pater* per *parens* potrebbe essere giustificato dalla necessità di evitare la ripetizione dello stesso vocabolo<sup>29</sup> e spiegato in quanto costituente l'esempio paradigmatico.

Nell'*Eneide* di Virgilio e poi anche nel commento di Servio ricorre esclusivamente il termine *parens* senza ulteriori precisazioni, quindi, entrambi i passaggi, a una prima valutazione, sembrerebbe non forniscano indizi importanti al fine di risolvere la questione prospettata. Al proposito, però, Elena Tassi Scandone ha rilevato che Servio paragona il reato in questione al *parricidium* e non al reato generico di *verberatio*, nonostante quest'ultimo fosse già previsto nelle XII Tavole, e che nel prosiegua fa esemplificativamente riferimento alla vicenda di Edipo uccisore del padre. Infine, sempre il grammatico, per chiarire l'assimilazione operata da Virgilio tra *verberatio parentis* e *fraus* commessa dal cliente nei confronti del *patronus*, evidenzia la somiglianza del rapporto che legherebbe i soggetti in questione paragonando il *patronus* al *pater* e il *cliens* al *filius*. Tutti questi sarebbero per la studiosa romana indizi dai quali desumere che "Virgilio e Servio, facendo riferimento specifico alla *verberatio parentis*, attribuiscono a *parens* il significato di *pater*"<sup>30</sup>.

I rilievi della Tassi Scandone non mi sembra, però, colgano nel segno. Il riferimento al *parricidium* da parte di Servio, infatti, invece che deporre per l'interpretazione di *parens* per *pater* testimonia a favore dell'interpretazione più estesa e cioè di *parens* almeno come comprendente entrambi i genitori. Già alla fine del II sec. a.C., infatti, precisamente nel 101, Paolo Orosio usa il termine *parricidium* per indicare l'omicidio della madre<sup>31</sup> da parte di un certo *Publicius Malleolus*, e da quell'epoca in poi il *parricidium* implica proprio l'uccisione dei *parentes*, degli ascendenti, innanzitutto quelli di primo grado e cioè i genitori<sup>32</sup>. Dunque, il parallelo effettuato dal grammatico tra *verberatio parentis* e *parricidium*

<sup>27</sup> Come sottolinea Mantovani, 2002: 234 nt.11.

<sup>28</sup> Così decisamente Tassi Scandone 2018: 238. L'autrice, peraltro, esamina, oltre a questa fonte letteraria, solo quelle di Virgilio e di Servio, che analizzeremo a momenti nel testo, mentre non tiene conto delle altre che pure, come ci si è sforzati di dimostrare, si riferiscono alla *verberatio parentis*.

<sup>29</sup> Pure nell'esempio precedente, infatti, per indicare il soggetto passivo del medesimo reato si ricorre a due vocaboli diversi: *Res publica* e *civitas*.

<sup>30</sup> Così Tassi Scandone 2018: 237. In senso simile, vd. Pelloso 2022: 14 nt. 62. Secondo Ramon (2013: 171 e nt. 49), in particolare, la *verberatio parentis* e la *fraus* del cliente sarebbero state accostate da Virgilio in quanto implicanti entrambe violazioni della *fides*, rispettivamente nei confronti del *pater familias* e in quelli del *patronus*. A mio giudizio il collegamento tra i due reati è dato dall'essere entrambi puniti con la *sacertas*, ciò non significa che non determinino gravi violazioni delle *fides* ma questo non vuol dire necessariamente che uno dei due rapporti sia caratterizzato dalla *patria potestas*.

<sup>31</sup> V. *Historiae adversum paganos* 5.16.23.

<sup>32</sup> Cfr. Biavaschi 2016: 172. In D.48.9.1 è riportato un frammento di Marciano ove vengono elencati tutti i parenti la cui uccisione permette di configurare *parricidium* secondo quanto disposto dalla *lex Pompeia* (sul punto cfr. Fanizza 1979:266-289). Un elenco più ristretto, invece, si trova in *Paul. Sent.* 5,24,1 e ancora nell'*incipit* della C.Th. 9.15.1 "Si quis in parentis aut filii aut omnino affectionis eius". Al proposito la Biavaschi fa

finisce addirittura per rafforzare la tesi secondo la quale i soggetti passivi del reato di cui ci stiamo occupando siano entrambi i genitori (se non addirittura anche gli altri ascendenti). D'altra parte, che Servio fosse perfettamente consapevole di ciò lo si evince in modo estremamente chiaro da un passaggio di un'altra sua opera di commento, e precisamente da:

*Commen. ad Art. Donat. 430, 4 sic ergo dicimus patronymica non a patre tantum, sed a parentibus tracta, ut dicimus parricidam non eum qui patrem tantum, sed quemque parentum necaverit.*

Il grammatico, infatti, in chiusura del passo appena riportato, precisa esplicitamente: il *parricidas* non è solo l'uccisore del *pater* ma chi uccide qualsiasi dei *parentes*.

Il riferimento poi alla vicenda di Edipo potrebbe comprendersi, trattandosi di un esempio particolarmente famoso di uccisione del genitore. Soltanto il commento serviano per chiarire il collegamento tra i due reati – *fraus patronis* e *verberatio parentis* – potrebbe invero far sorgere qualche perplessità sulla circostanza che per il grammatico, ma sicuramente non per Virgilio, *parens* coincida con *pater*. Quanto, però, si è appena sopra rilevato nel testo in relazione al significato assunto dal termine *parricidium* dall'epoca repubblicana in poi appare essere un elemento, sotto il profilo giuridico, molto più pregnante e dunque superiore rispetto al semplice collegamento tra *pater* e *patronus* e *cliens* e *filius*<sup>33</sup>.

In Ovidio ricorre nuovamente il termine *parens* ma, come in Cicerone<sup>34</sup>, al plurale *parentes*. La circostanza mi pare molto significativa nel senso che appare confermare il riferimento della norma ad entrambi gli ascendenti, almeno di primo grado. Dato il contesto, l'interpretazione più spontanea è infatti che il poeta, che presenta se stesso come (il solo) autore della potenziale violenza, si riferisca ad entrambi i genitori. Significativo è anche che la pluralità sia ribadita nel riferimento agli dèi. Proprio perché il poeta trasforma i *divi parentum* dalle divinità alle quali sacrificare il colpevole (come recita la *lex regia*) in metaforiche vittime della *verberatio*, si può ritenere che il plurale non sia casuale, ma voglia sottendere un riferimento corale al gruppo degli ascendenti in linea sia maschile che femminile. Come ha messo ben in evidenza da ultimo Pelloso<sup>35</sup>, la *lex Serviana* dispone

---

giustamente notare (2016: 179) “la menzione del figlio si trova all’inizio, subito dopo quella, chiaramente principale, del genitore, mentre in questa costituzione ha un ruolo assolutamente residuale il riferimento ad altri parenti, unificati nell’espressione piuttosto vaga *omnino affectionis eius, quae nuncupatione parricidii continentur*”. L’incipit riferito viene ripreso quasi integralmente in I.4.18.6. Anche il titolo del Codice (*His qui parentes aut liberos occiderunt*) e quello quasi identico nelle *Institutiones* confermano che i soggetti passivi principali del reato di *parricidium* rimangono nel tempo entrambi i genitori e di questo un autore tardo come Servio ne era perfettamente al corrente, come si evidenzierà a momenti nel testo.

<sup>33</sup> Inoltre, il paragone tra *patronus* e *pater* viene formulato dal grammatico esclusivamente a commento della norma decemvirale riguardante la *fraus* del patrono che risulta essere nella fattispecie soggetto attivo del reato e non passivo come sarebbe stato, invece, il *pater* nella fattispecie precedente. Già questa circostanza tende ad escludere la possibilità che Servio intenda ancora mettere in parallelo i due crimini. Inoltre, a seguire pedissequamente il ragionamento della Tassi Scandone, considerato che il *cliens* viene paragonato esclusivamente al *filius*, dovrebbe per coerenza affermarsi che Virgilio e Servio intendano solo il *filius*, non la *filia*, come soggetto attivo del reato di *verberatio parentis*, nonostante la disposizione regia parlasse espressamente di *puer* che è, com’è noto, *ab antiquo*, termine epiceno per indicare sia il maschio che la femmina. Lo sdoppiamento si verificherà solo successivamente; così Zuccotti 2016: 317 nt.44. Che il *puer verberans* inglobasse entrambi i generi lo dimostra anche Pelloso 2022:17.

<sup>34</sup> Cfr. *supra*, nel testo.

<sup>35</sup> Pelloso 2022:14-18.

che il colpevole sia sacrificato ai *divi parentes* perché essi rappresentano coloro che, se in vita, sarebbero stati offesi dal reato.

Infine, sebbene la parafrasi di Giulio Vittore rechi, quando riporta il contenuto della norma, il termine *parens*<sup>36</sup>, le successive esemplificazioni del retore vertono sulla figura del (solo) *pater*<sup>37</sup>. Si potrebbe perciò intendere che la fonte vada piuttosto nel senso dell'interpretazione più ristretta e cioè di *parens* per *pater*. Però, a ben riflettere, la sostanza del ragionamento proposto dall'autore, per esemplificare le figura del sillogismo ellittico, potrebbe giustificare una conclusione diversa. Giulio Vittore potrebbe aver scelto di esemplificare la figura del sillogismo ellittico sulla sola figura del *pater* perché è quella che risulta essere la più efficace da un punto di vista retorico. Infatti, è necessaria molta più sfrontatezza a malmenare un padre, che un altro ascendente. In altri termini se è sicuro che uno che malmena un ascendente è certo che possa fare altrettanto verso un estraneo, ancora più sicuro è la conclusione se l'ascendente malmenato è proprio il padre.

In sintesi, valutando quanto traspare dai passi esplicitamente riferentesi alla *lex sulla verberatio parentis*, sembrerebbe potersi concludere che soggetto passivo del reato potessero essere entrambi i genitori, se non addirittura gli altri ascendenti in linea retta.

A favore di questa interpretazione di *parens* appaiono deporre alcune fonti giuridiche<sup>38</sup>, tra le quali in particolare un passo di Gaio:

D.50.16.51. (Gai. 23 *ad ed. provinc.*) *Appellatione "parentis" non tantum pater, sed etiam avus et proavus et deinceps omnes superiores continentur: sed et mater et avia et proavia.*

Inoltre, attribuendo a *parens* il significato più ampio di ascendente, sia maschio che femmina, la possibilità che un *puer* potesse concretamente porre in essere la condotta incriminata aumenterebbe notevolmente. Essendo, infatti, la madre e i nonni, individui fisicamente più deboli del padre, sarebbe stato più facile assalirli da parte di un ragazzo e ancor di più da parte di una ragazza<sup>39</sup>.

Ulteriore problema che comporterebbe poi l'interpretazione ristretta di *parens* come *pater* titolare della *patria potestas* sarebbe la concorrenza tra il disposto della *lex Serviana* e l'esercizio dello *ius vitae ac necis*<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> Iul.Vict. *reth.* 54,22 *Credo existimationem impudentiae verebitur, qui crimen impietatis suscipere non recusavit, aut leges verebitur, qui parente violato non solum humana, verum etiam divina iura permiscuit.*

<sup>37</sup> Iul.Vict. *reth.* 54,22... *deinde hoc probato et confirmato, tum demum imponere enthymemati conclusionem ita: "deinde, cum ab hoc pulsatum patrem constet, ab eo non videbitur aliquid iniuriose circa hominem alienum et extraneum esse commissum?"*

<sup>38</sup> Nel medesimo senso, vd. D.2.4.4 (Ulp. 5 *ad ed.*). Interessante risulta anche Paul.-Fest. s.v. *parens*: *parens vulgo pater aut mater appellatur, sed iuris prudentes avos et proavos, avias et proavias parentum nomine appellari dicunt.* La circostanza che sia proprio la voce *parens* delle note paoline di Festo, lo stesso autore che riporta il disposto della *lex Serviana*, a condividere il significato più ampio di *parens* appare un dato di particolare rilievo a favore della tesi preferita. Già Albanese (1988: 152 nt.21) aveva affermato come non fosse da escludere che il *parens* della *lex Serviana* avrebbe dovuto esser inteso con il valore ampio attestato in un altro passaggio delle note, s.v. *Masculino*: *masculino genere parentem appellabant antiqui etiam matrem.*

<sup>39</sup> Soggetto fisicamente più debole. Sull'antico significato di *puer* cfr. *supra*, nt. 34 in fine.

<sup>40</sup> Così Tassi Scandone 2018: 231-235. Al proposito è stato rilevato (Gioffredi 1980: 94) che il *pater* potrebbe trovarsi materialmente nell'impossibilità di esercitare lo *ius vitae ac necis* proprio perché l'attacco viene rivolto in quel momento alla sua persona e dunque l'unica possibilità per opporvisi sarebbe stata la *ploratio*. Una volta scoperto un crimine così grave potrebbe anche giustificarsi la scelta dell'ordinamento di considerare tale reato trascendente la sfera privata e dunque sanzionabile con la pena pubblica, vd., tra gli altri, Cantarella 1998: 56 ss.

E infine, un ultimo elemento a favore dell'interpretazione più ampia del termine *parens* deriva dalla circostanza che la violenza contro i genitori (e gli ascendenti) è un comportamento stigmatizzato in molte culture antiche<sup>41</sup> e costituisce una sorta di crimine specifico, non riconducibile al reato comune di lesioni o percosse tra soggetti non legati da vincoli di discendenza diretta.

La *verberatio parentis* avrebbe costituito, infatti, pur prescindendo dall'effettiva messa in pericolo del *parens*, un comportamento molto grave in quanto sovversivo dell'ordine costituito<sup>42</sup>. Il *verber* rappresenta, nella cultura arcaica, un paradigmatico strumento di punizione e correzione. Lo si desume anche dalle fattispecie decemvirali riportate, rispettivamente, in Plin. *Nat.Hist.*18.3.12<sup>43</sup> e in Gell. *N.A.* 11.18.8<sup>44</sup>, ove una delle pene previste nei confronti dell'impubere colpevole è proprio la *verberatio arbitrata praetoris*.

Nell'ordine naturale delle cose dovrebbe essere il genitore a esercitare gli strumenti di correzione nei confronti del figlio mentre nella fattispecie prevista dalla *lex Serviana* si verifica precisamente il contrario; probabilmente è per questo che il comportamento criminoso offende gli dei familiari ai quali va sacrificato il colpevole al fine ristabilire la *pax deorum*.

Tutto ciò premesso credo possa comprendersi perché il termine utilizzato per indicare il soggetto passivo del reato sia quello di *parens*: ciò che si intende perseguire è il comportamento violento nei confronti dell'ascendente a prescindere dalla circostanza che questi eserciti o meno la *patria potestas* sul *puer*.

In conclusione, spero di aver dimostrato quanto le fonti letterarie costituiscano uno strumento veramente importante per la corretta interpretazione di una norma così risalente.

---

<sup>41</sup> Il reato specifico di cui ci stiamo occupando era perseguito sia nel Codice di Hammurabbi §195 sia nel mondo greco, nel quale veniva definito *κακώσις γονεών* (cfr. Sen.Mem.2.2, §13; Arist. Uccelli 757,1356). Le Leggi di Platone poi prevedevano una diversa possibilità di intervento sanzionatorio a seconda che le percosse inferte dai discendenti agli ascendenti venissero poste in essere in pubblico (880d-882a) o in casa (932c-d); sul punto cfr. Zuccotti 2016: 304 nt.8. Sulla disciplina vigente in Grecia vd. fonti e letteratura citata, sempre nel medesimo contributo, da Zuccotti 2016: 337-338 nt.94. Il romanista torinese recentemente scomparso già nella recensione alla monografia di Fiori- cfr. I.c. (1998) p. 453- aveva effettuato un collegamento tra la sanzione prevista per la *verberatio parentis* e la circostanza che secondo la mitologia greca i figli colpevoli di reati nei confronti dei genitori sarebbero stati sacrificati alle Erinni. La Tassi Scandone, nonostante come si è evidenziato sopra preferisca l'interpretazione ristretta di *parens*, nelle pagine finali del suo contributo (2018: 243) evidenzia: "le fonti affermano che i genitori sono inviolabili, *sancti*, per usare la terminologia degli antichi, e che è nefasto, cioè contrario al *fas* alzare le mani contro il genitore" e conclude riportando un passo di Valerio Massimo che definisce la violenza contro i genitori sacrilegium (Val.Max. 1,1,13).

<sup>42</sup> Sul punto cfr. Cantarella 1998: 58; Zuccotti 2016: 318 nt.47 in fine.

<sup>43</sup> Nat.Hist.18.3.12(=XII. Tab.8.9) *frugem quidem aratro quae sitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant gravius quam in homicidio convictum, impubem praetoris arbitrata verberari noxiamve duplionemve decerni.*

<sup>44</sup> Gell. 11.18.8: *Ex ceteris autem manifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt ei, cui furtum factum esset, si modo id luci fecissent neque se telo defendissent; servos item furti manifesti prensos verberibus adfici et e saxo praecipitari, sed pueros impuberes praetoris arbitrata verberari voluerunt noxiamque ab his factam sarciri.*

## Riferimenti bibliografici

- Albanese B., 1988. 'Sacer esto', in *BIDR*, XXX: 139-179.
- Astolfi R., 2016. *Annotazioni storiche sulla figura di 'homo sacer'*, in *Scritti per A. Corbino*, I, Tricase, 87-122.
- Bassanelli-Sommariva, 1986. *Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito della sacertà)*, in *BIDR*, LXXXIX: 325-377.
- Biavaschi P., 2016. *L'ambiguo destino della poena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna, 169-186.
- Cantarella E., 2005. *I supplizi capitali. Origini e funzioni della pena di morte in Grecia e a Roma*, Milano: Feltrinelli.
- \_\_\_\_\_, 1998 *La sacertà nel sistema originario delle pene. Considerazione su una recente ipotesi*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris, 56 ss.
- Celentano M.V., 1994, *La codificazione retorica della comunicazione epistolare nell'Ars rhetorica di Giulio Vittore*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica*, 122: 422-435.
- Di Trollo G., 2019. *Le leges regiae in Dionigi d'Alicarnasso*, Napoli: Jovene.
- Fanizza L., 1979. *Il parricidio nel sistema della «Lex Pompeia»*, in *Labeo*, XXV: 266-289.
- Fiori R., 1996. *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli: Jovene.
- \_\_\_\_\_, 2018. *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in *Autore de la notion de sacer*, a cura di T. Lanfranchi, Roma, 171-228.
- Garofalo L., 2005. *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in *Studi sulla sacertà*, Padova, pp.13 ss.
- Gioffredi C., 1980. *Funzioni e limiti della 'patria potestas'*, in *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 75-112.
- Hassan R., 2009. *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea. Il catalogo dei dannati del Tartaro virgiliano (Aen. 6.608-614)*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e sanzione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 493-510.
- Laurendi R., 2013. *Leges Regiae e Ius Papirianum. Tradizione e storicità di un Corpus normativo*, Roma: L'Erma di Bretschneider.
- Mantovani D., 2002. *Allusione poetica a una lex regia [Ovidio, Amores, 1.7.5]*, in *Athenaeum*, 90: 231-235.
- Pelloso C., 2022. *La sacertà ai divi parentum*, in *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di M. Bettini, nella Collana *I Re e il diritto*, Bologna: Il Mulino.
- Ramon A., 2013. *Verberatio parentis e ploratio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli: Jovene, 145-190.
- Santalucia B., 1998. *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano: Giuffrè (2 ediz.)
- Santi C., 2004. *Alle radici del sacro. Lessico e formule in Roma antica*, Roma: Bulzoni.

Tassi Scandone E., 2018. *Verberatio parentis e sacer esto*, in *BIDR*, 8: 227-230.

Zuccotti F., 1998. *In tema di sacertà*, in *Labeo*, XLV, pp. 417-459.

\_\_\_\_\_, 2016. *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, in *Iura*, 64: 301-384.

\_\_\_\_\_, 2019. *Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà*, in *Rivista di Diritto Romano*, XIX: 1-77.